



Convegno 9 marzo 2022 Roma, Senato della Repubblica

**L'INTEGRAZIONE DELLA COSTITUZIONE SU ANIMALI, AMBIENTE,
BIODIVERSITÀ ED ECOSISTEMI. COSA CAMBIA, COSA DOVRÀ CAMBIARE**

UNA RIFLESSIONE*

*Di DIANA CERINI

La modifica costituzionale approvata ha, senza dubbio, un impatto altamente significativo sul piano culturale oltre che giuridico. A quest'ultimo proposito, va osservato che essa appare particolarmente rilevante anche per le ricadute che potrà avere per il diritto privato e per l'adozione di future normative, a fronte del ruolo cardiale che assumono le norme costituzionali nell'ordinamento interno.

I principi e le norme della Costituzione traducono, infatti, in regola giuridica primaria valori ed esigenze che la società esprime, in questo caso volte a dare maggiore attenzione al rispetto ed alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e gli ecosistemi oltre che della posizione degli animali.

La nuova formulazione dell'art.9 e dell'art.117 della Costituzione, dunque, verrà a rappresentare innanzitutto un parziale allineamento del sistema italiano ad altri Paesi europei ed extraeuropei che hanno costituzioni che già da tempo menzionano gli animali e, in alcuni casi, il loro essere soggetti senzienti e degni di tutela. Nella stessa direzione si colloca del resto lo stesso art.13 del Trattato UE a cui l'Italia aderisce.

In secondo luogo, partendo da tale risultato, la modifica costituzionale potrà altresì auspicabilmente dare propulsione ai lavori in corso per garantire maggiore coerenza all'interno delle fonti dell'ordinamento, anche attraverso la previsione della qualità di essere senzienti degli animali nelle fonti civilistiche, prime tra tutti il Codice Civile. Del resto, il diritto giurisprudenziale autoctono, in modo sempre più frequente, riferisce di una soggettività animale e degli effetti (in sede di aggiudicazione e di definizione di norme di tutela, così come in caso di controversie tra privati), di tale soggettività. Si

possono citare i casi nei quali si è fatto riferimento all'*affidamento* dell'animale di famiglia in caso di separazione o cessazione della convivenza, anche superando il vincolo proprietario.

Parimenti, è stato riconosciuto il diritto di soggetti ricoverati in strutture ospedaliere ed ospizi di ricevere *visita* dal proprio animale domestico. Numerose sono, inoltre, le decisioni che confermano il diritto al risarcimento del *danno morale* in caso di perdita dell'animale d'affezione a tutela del rapporto tra due soggetti (il compagno umano e l'animale).

Alla soddisfazione per un intervento in ambito costituzionale fa, quindi, da sponda l'auspicio che possa esservi presto una ulteriore modifica delle fonti privatistiche, prima di tutto il nostro codice civile, volta a riconoscere l'animale come essere senziente.